

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0016056 - 02/12/2015 USCITA

Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/bst

Roma, 2 DIC. 2015

Spett. le Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia Santa Croce n. 494 30135 - Venezia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 278/2015 – Qualifica attribuibile ai membri del Consiglio di Disciplina

Con riferimento al Vs. quesito del 23.11.2015 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 15777 del 26.11.2015), con il quale si chiede se i componenti del Consiglio di Disciplina siano da considerarsi pubblici ufficiali ovvero incaricati di un pubblico servizio, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". La norma specifica poi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Sono, invece, incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale, coloro che prestano "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima".

Sulla base delle richiamate nozioni, si ritiene che i membri del Consiglio di Disciplina possano rivestire la qualifica di pubblici ufficiali atteso che ciò che rileva per l'attribuzione della qualifica è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica o comunque di attività oggettivamente connesse e funzionali all'esercizio delle potestà pubbliche e partecipi delle medesime finalità.

Con i migliori saluti

Francesca Maione